



ERNESTO C. SFERRAZZA PAPA

Ubi finitur armorum vis.

*Ontologia e geometria politica nel dibattito moderno sulla
sovranità dei mari (1355-1782)*

Abstract: Throughout the course of the modern age, legal-political philosophy has been challenged by the problem of the freedom or sovereignty of the seas. After the solutions initially proposed by Bartolus of Saxoferrato and Baldus de Ubaldis to establish the exact extension of the territorial sea, the debate became paradigmatic thanks to the *querelle* between Grotius (author of *Mare liberum*) and Selden (author of *Mare clausum*). The dispute continued with the analyses of Paolo Sarpi, Cornelius van Bynkershoek, Immanuel Kant and Ferdinando Galiani. The controversy over territorial seas is one of the crucial moments of the modern age. In it, the relationship between the agency of the subject and the space is radically rethought, proposing two theoretical diagrams: an ontological-political one, in which the subject is a function of the space; a geometrical-political one, in which the space is a function of the subject. The essay traces this debate identifying the theoretical issues on which it is based.

Keywords: sea; Grotius; Selden; sovereignty; power.

1. Introduzione

In epoca contemporanea¹ il mare e il suo diritto hanno ottenuto un autorevole patrocinio da Carl Schmitt². Filosofo della politica e del diritto, “*Kronjurist*” secondo la

¹ Il rapporto tra filosofia e mare, nonostante la filosofia nasca con Talete di Mileto sotto il segno dell’acqua, è assai travagliato, contraddittorio, ambiguo. Se il mare è, in quanto spazio aperto da solcare, una buona metafora della spinta alla conoscenza, esso è anche l’abisso, il pericolo. In quanto luogo di naufragi, esso è anche metafora plastica della sragione. Su questi temi si veda il godibile volumetto di C. Guérard, *Philosophie légère de la mer*, Paris, Éditions des Équateurs, 2006, trad. it. *Piccola filosofia del mare*, Parma, Guanda, 2006, ma soprattutto il lavoro filosoficamente ben più denso di D. Farrell Krell, *The Sea. A Philosophical Encounter*, London, Bloomsbury, 2018.

² Si veda l’avvertito saggio di F. Ruschi, *Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino, Giappichelli, 2012.



sprezzante etichetta affibbiatagli da Waldemar Gurian³, pensatore “elementare”, a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, Schmitt ha posto il mare al centro della sua speculazione. Prima con *Land und Meer*, aureo libretto che mette a tema l’intuizione della storia dell’umanità come lotta tra terra e mare; in seguito, con *Der Nomos der Erde*. È in questo testo del 1950 che Schmitt riconosce l’importanza epocale del mare per la formazione del *nomos* europeo. Esso, poiché “al di fuori di ogni ordinamento spaziale specificamente statale”⁴, ha funto da contrappeso alla logica tellurica propria dello Stato. Ed è precisamente questa contrapposizione elementare ad aver costituito “il fondamento universale di un diritto internazionale globale”⁵, articolato in una terra occupabile e in un mare libero. Ma è proprio sulla definizione di “libertà” del mare che si è giocata una partita decisiva in età moderna: non solo, fattualmente, per le politiche espansionistiche, commerciali e coloniali delle varie potenze europee; anche teoreticamente, per la ridefinizione del rapporto tra l’agire politico del soggetto e lo spazio. Per dettagliare meglio la posta in gioco del dibattito sulla sovranità dei mari, è necessario riandare ai testi decisivi di questa battaglia libresca, sottoponendoli a un’analisi serratamente filosofico-politica e giusfilosofica.

2. Dopo Bartolo: la via ontologica di Grozio e Selden

Tra il XIV e il XV secolo il sapere giusfilosofico si era impegnato a dirimere la questione dell’estensione del mare territoriale: fin dove estendere il potere statale al di là

³ Sul rapporto di Schmitt con il nazismo cfr. J.W. Bendersky, *Carl Schmitt: Theorist for the Reich*, Princeton, Princeton University Press, 1983, trad. it. *Carl Schmitt teorico del Reich*, Bologna, il Mulino, 1983; C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 840-863; F. Ruschi, “Carl Schmitt e il nazismo: ascesa e caduta del *Kronjurist*”, *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e globale*, 9 (2012), pp. 119-141; T. Gazzolo, S. Pietropaoli, a cura di, *Il corvo bianco. Carl Schmitt davanti al nazismo*, Macerata, Quodlibet, 2022.

⁴ C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln, Greven, 1950, trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, Milano, Adelphi, 2006, p. 207.

⁵ *Ibid.*, p. 208.



del limite tellurico delle rive? Momento decisivo di questo dibattito è il 1355, quando Bartolo di Sassoferrato pubblica un trattato giuntoci con il titolo tralatizio di *De fluminibus seu Tiberiadis*. Al fine di disciplinare le accessioni fluviali (*alluvio, alveus derelictus, insula in flumine nata*), Bartolo sosteneva che uno Stato potesse far valere la propria giurisdizione entro cento miglia dalla costa, oppure entro una distanza coperta da due giornate di viaggio: “si ha giurisdizione su quel territorio che si estende nel mare fino a 100 miglia. Queste 100 miglia comprendono anche due giornate di viaggio dalla riva. Pertanto, ciò che risulta fuori da questa giurisdizione, non può essere occupato”⁶. Al di là della soluzione ancora insoddisfacente, il testo di Bartolo mostrava, financo visivamente grazie ai numerosi disegni che arricchivano l’opera nella forma di *figuratae propositiones*, la necessità di un diritto relativo allo spazio fondato “scientificamente” sulla misurazione geometrica, una vera e propria “alleanza tra il diritto e la geometria”⁷ in grado di risolvere le dispute tra proprietari costieri. Una forma embrionale di “geografia giuridica”⁸, nella quale la materialità dello spazio del diritto è matrice della formulazione del diritto stesso. Questo tentativo di formalizzare i rapporti politico-giuridici attraverso una “generalizzazione della generalizzazione”⁹, come l’ha acutamente definita Franco Farinelli, diverrà di grande rilevanza per la tradizione moderna¹⁰, al punto tale da poter

⁶ Bartolo di Sassoferrato, *Tractatus de fluminibus seu Tyberiadis* (1355), ristampa anastatica a cura di G. Astuti, Torino, Bottega d’Erasmus, 1964, p. 56. L’edizione da cui si cita si basa sulla ristampa curata nel 1576 dal bolognese Ercole Buttrigario (che si premura di rilevare come abbia proceduto *in emaculandis erroribus*), pubblicata presso Giovanni Roscio. L’edizione è arricchita da numerose *Additiones* di Tommaso Diplovataccio. Sul pensiero di Bartolo cfr. F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1965; Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought: Volume I: The Renaissance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, trad. it. *Le origini del pensiero politico moderno. Volume I. Il Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 55-61; F. Maiolo, *Medieval Sovereignty: Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*, Delft, Eburon, 2007.

⁷ C. Frova, “Le traité ‘De fluminibus’ de Bartolo da Sassoferrato (1355)”, *Médiévales*, 36 (1999), p. 89.

⁸ O. Cavallar, “River of Law: Bartolus’s Tiberiadis (De alluvione)”, in J.A. Marino, T. Kuehn, a cura di, *A Renaissance of Conflicts: Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain*, Toronto, Iter Press, 2004, p. 72.

⁹ F. Farinelli, “Per la genealogia dei confini europei”, in F. Cerrato, M. Lalatta Costerbosa, a cura di, *L’Europa allo specchio. Identità, cittadinanza, diritti*, Bologna, il Mulino, 2020, p. 146.

¹⁰ Nonostante l’apparente assonanza, è bene distinguere con chiarezza i relativi usi della geometria in Bartolo e nel *Leviatano* di Hobbes: se nel primo essa è uno strumento, nel secondo è un metodo. Per



dire che in Bartolo per la prima volta il “territorio”¹¹ si disarticola dalla sua dimensione puramente tellurica per diventare l’oggetto su cui si esercita il potere politico e giuridico¹².

Pochi anni dopo Baldo degli Ubaldi, che di Bartolo era allievo, nei *Commentaria* proponeva l’estensione di 60 miglia o di una giornata di viaggio. Questa e altre variazioni sul tema segnalano l’estrema importanza teorica e politica del problema. L’estensione del mare territoriale serviva infatti a giustificare il prelievo fiscale dei sovrani anche oltre il limite fisico delle coste. Jean Bodin, apripista del pensiero politico moderno, nei suoi *Six Livres de la République* (1576) seguiva la linea argomentativa di Bartolo e Baldo e non nascondeva la ragione economica di tracciare un limite territoriale al di là della riva: “quello che appartiene esclusivamente al principe sovrano è il diritto sul mare; egli può imporre gravami fino alla distanza di trenta leghe dalla sua terra, a meno che non ci sia, più vicino, un altro principe che glielo impedisca”¹³.

Il dibattito sulla sovranità dei mari effettua una inversione a U con la pubblicazione di un testo fondamentale per il diritto internazionale e per il diritto marittimo: *Mare liberum, de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia*

un’analisi puntuale della geometria in Bartolo, con esplicito riferimento al *De fluminibus*, cfr. O. Cavallar, “*Quod de Tibere dicitur*: fiumi, incrementi fluviali, mulini ad acqua e giuristi”, in A. Calzona, D. Lamberini, a cura di, *La civiltà delle acque. Tra Medioevo e Rinascimento*, 2 voll., Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2010, vol. I, soprattutto pp. 93-105.

¹¹ A partire da un passaggio del *Digesto* (L.16.239, §8), ampiamente commentato da Bartolo, dove *territorium* viene fatto derivare da “terrorizzare, atterrire” (contro la *lectio* che rimanda semplicemente alla dimensione tellurica), si sono spese riflessioni interessanti. Cfr. T. Perassi, *Paese, territorio e signoria*, in Id., *Scritti giuridici*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1958, vol. I, pp. 102-103; N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 35 e ss.; F. Farinelli, *Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo*, Torino, Einaudi, 2003, p. 37: “il territorio [...] equivale all’ambito individuato dall’esercizio del potere, ed è una parola nella cui radice Terra e terrore si confondono”. Sviluppa estesamente questa fertile “confusione” S. Elden, *Terror and Territory. The Spatial Extent of Sovereignty*, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2009.

¹² Cfr. S. Elden, “Bartolus of Sassoferrato and the emergence of territorial sovereignty”, in A. Kinda, et al., a cura di, *Proceedings of the 14th International Congress of Historical Geographers*, Kyoto, Kyoto University Press, 2010, pp. 48-49.

¹³ J. Bodin, *Les Six Livres de la République*, Paris, Jacques du Puys, 1576, trad. it. *I sei libri dello Stato*, Torino, UTET, 1997, pp. 530-531.

E.C. Sferrazza Papa, *Ubi finitur armorum vis. Ontologia e geometria politica nel dibattito moderno sulla sovranità dei mari (1355-1782)*

Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XIX, 2022, 2, pp. 7 -31.



dissertatio, pubblicato da Ugo Grozio a Leida nel 1609¹⁴. Come rilevato da David Armitage, il testo – in realtà un estratto da un’opera più ampia, il *De iure praedae Commentarius*¹⁵ – eserciterà sulla tradizione politica e giuridica moderna un’influenza inversamente proporzionale alla sua lunghezza¹⁶.

Mare liberum è uno scritto d’occasione. L’occasione era una controversia giuridica tra la Compagnia delle Indie e la Corona spagnola: la prima era stata citata in giudizio dalla seconda per aver catturato nel 1602 la nave portoghese Santa Catarina e aver rivenduto il bottino per la favolosa cifra di 3 milioni di *guilder*, provocando lo sdegno dei mennoniti¹⁷. Grozio, chiamato a difendere gli interessi degli olandesi e il loro diritto di “predare” un’altra imbarcazione senza essere accusati di pirateria, ne approfitterà per offrire una giustificazione filosofico-giuridica della libertà dei mari.

Anzitutto, la cassetta degli attrezzi. Nella tradizione giusnaturalistica moderna, l’armamentario concettuale per riflettere sull’appropriabilità o meno delle cose attinge al diritto romano, e più specificamente alla partizione delle *res in communis omnium e nullius*, una colonna portante della scienza giuridica dove diritto e ontologia si embricano¹⁸. Nelle *Institutiones* Gaio aveva distinto, con un gesto teorico d’importanza capitale, le cose che “sono considerate essere nel nostro patrimonio o fuori dal nostro

¹⁴ Sulle travagliate vicende editoriali di *Mare liberum* cfr. M.J. van Ittersum, “Preparing *Mare liberum* for the Press: Hugo Grotius’ Rewriting of Chapter 12 of *De iure praedae* in November-December 1608”, *Grotiana*, 26 (2007), 1, pp. 246-280. Su Grozio si veda il recente e notevole studio di A. Del Vecchio, *La legge nell’Oceano. Ugo Grozio e le origini dello spazio politico moderno*, Bologna, il Mulino, 2021.

¹⁵ Inizialmente andato perduto e recuperato solamente nel 1864. È importante ricordare che i temi del *De jure praedae*, di cui *Mare liberum* doveva costituire il cap. XII, verranno in ogni caso sviluppati sistematicamente nel *De jure belli ac pacis*. La ricezione del pensiero di Grozio non è dunque stata viziata da questa perdita.

¹⁶ Cfr. D. Armitage, “Introduction”, in H. Grotius, *The Free Sea* (1609), Indianapolis, Liberty Fund, 2004.

¹⁷ Sulla storia della controversia giuridica si veda l’informatissimo volume di P. Borschberg, *Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies*, Singapore, NUS Press, 2011; sulle ripercussioni economiche della teoria groziana è utile la lettura del recente lavoro di E.J. Corredere, “The History of Fair Trade: Hugo Grotius, Corporations, and the Spanish Enlightenment”, *Grotiana*, 42 (2021), pp. 137-159.

¹⁸ Il rapporto tra la dimensione ontologica e quella giuridica della *res* è al centro di R. Esposito, *Le persone e le cose*, Torino, Einaudi, 2014. Per un quadro storico-concettuale della questione, cfr. A. Schiavone a cura di, *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino, Einaudi, 2010, pp. 253-297.



patrimonio”¹⁹; in questa seconda classe, Gaio opponeva a loro volta le *res publicae* alle *res privatae*, ed è a partire da questa distinzione che procede l’articolazione decisiva tra *res communes* e *res nullius*, ossia tra cose che non appartengono a nessuno poiché di tutti, e cose che non appartengono a nessuno, ma potenzialmente, in virtù di quello che in età moderna verrà chiamato *ius inventionis*²⁰, possono appartenere a chiunque se ne impossessi: “non acquistiamo in base alla ragione naturale unicamente quelle cose che divengono nostre tramite consegna, ma anche quelle di cui ci impadroniamo tramite occupazione, poiché in precedenza non erano di nessuno: sono tali tutte le cose che vengono catturate in terra mare e cielo”²¹.

Il pensiero giusfilosofico moderno, dovendo giustificare il libero uso del mare a fini commerciali ed esplorativi, è obbligato a confrontarsi con questa partizione giuridica. Il mare è una *res communis* o una *res nullius*? Se il mare è una *res communis* come ribadito, tra i primi in età moderna, da Vázquez de Menchaca (Vasquius)²², allora nessuno può reclamare un diritto esclusivo di possesso; se il mare è una *res nullius*, appartiene a chi sia in grado d’impadronirsene o di dimostrare di essersi, in passato, impadronito di zone specifiche dello spazio marino. Come si può evincere agilmente, le domande che ruotano attorno al tema del dominio dei mari, per quanto occasionate da questioni di *Realpolitik*, investono direttamente la teoria politica e giuridica: quali sono i principi di possesso di uno spazio? Come si fonda il diritto di dominare? Come si articola il rapporto tra il diritto di proprietà e lo spazio occupato?

¹⁹ Gaio, *Institutiones*, trad. it. *Le istituzioni*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 1.

²⁰ Dispositivo giuridico fondamentale, a partire dalla promulgazione della *Bolla Inter Caetera* (1493) per la giustificazione dell’occupazione delle terre americane. Cfr. L. Ferrajoli, “L’America, la conquista, il diritto. L’idea di sovranità nel mondo moderno”, *Meridiana*, 15 (1992), pp. 17-52; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. II. L’età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 60-63; A.A. Cassi, *Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mare, terre, oro nel diritto della conquista (1492-1680)*, Milano, Giuffrè, 2004; L. Baccelli, *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Milano, Feltrinelli, 2016.

²¹ Gaio, *op. cit.*, p. 66.

²² Autore di assoluto rilievo in questa disputa dal momento che il suo *Controversiarum illustrium aliarumque usu frequentium libri tres*, pubblicato nel 1563, ispirò fortemente Grozio. Cfr. G Fassò, *Vico e Grozio*, Napoli, Guida, 1971, pp. 17-18.



Argomento centrale di *Mare liberum* è, appunto, la libertà dei mari. Per Grozio il mare, così come per il diritto romano, è una *res communis*. In quanto tale esso è un bene inalienabile *extra commercium*, e dunque non è soggetto ad occupazione da parte di singole potenze. Ipotizzare un possesso esclusivo dello spazio marino sarebbe contrario al diritto naturale per una duplice ragione: in primo luogo, limitare la possibilità del commercio, pratica che favorisce la socialità umana, sarebbe contrario all'*appetitus societatis* di cui l'essere umano è innatamente dotato; in secondo luogo, ed è questo il punto decisivo per l'itinerario che si sta tracciando, per Grozio il mare è *fisicamente* inalienabile. L'argomento principe contro il possesso del mare riposa nella sua struttura ontologica: se è vero che "tutta la proprietà ha inizio dall'occupazione"²³, il mare è estraneo alla logica proprietaria perché non può essere materialmente occupato. Proprio come l'aria, anche il mare è "troppo immenso perché sia posseduto da qualcuno"²⁴. Inoltre, la costituzione fisica del mare, la sua fluidità, rende impossibile costruirvi alcunché, e quindi delimitare spazialmente l'esercizio della sovranità. Il mare rappresenta una sorta di eterno presente inscalfibile dal diritto positivo, estraneo alla storia, cosicché "il diritto relativo al mare è sempre rimasto quello originario"²⁵. In questo modo, Grozio consegna lo spazio marino a una specie di eterna immutabilità estranea al processo storico. Il mare è libero perché è *naturaliter* libero. Occuparlo violerebbe le leggi naturali, immuni in quanto tali ai graffi della contingenza storica.

All'opzione groziana si contrappone di lì a poco la riflessione di John Selden, che nel 1635 risponde con *Mare clausum, seu de Dominio maris*. L'opera, commissionata nel 1618 a Selden da Giacomo I d'Inghilterra²⁶ e che incontrerà l'entusiasmo di Hobbes, ribaltava la posizione groziana mettendo in questione la struttura ontologica che Grozio

²³ U. Grozio, *Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio*, Leiden, Elzevier, 1609, trad. it. *Mare liberum*, Napoli, Liguori, 2007, p. 129.

²⁴ *Ibid.*, p. 130

²⁵ *Ibid.*, p. 136.

²⁶ Non bisogna tuttavia invertire l'ordine delle cause. *Mare liberum* nasce in opposizione ai portoghesi ma non agli inglesi del mare del Nord, tant'è che l'editto di Giacomo I (16 maggio 1609) per la difesa delle zone di pesca è posteriore, se pur di poco, alla pubblicazione di *Mare liberum* (stampato in marzo).



imputava al mare. Secondo Selden, infatti, sono proprio le caratteristiche fisiche dello spazio marino a renderlo paragonabile alla terraferma, cosicché i medesimi titoli legittimi per appropriarsi di questa potevano essere trasferiti su quello. Nonostante, come magistralmente notato da Sergio Caruso in un'opera esemplare e probabilmente definitiva sul pensiero di Selden, i commentatori si siano sempre spesi a sottolineare le motivazioni fortemente ideologiche del testo seldeniano²⁷, sono le ragioni teoriche "critiche" della sua proposta a risultare per il nostro ragionamento di particolare interesse. Selden procede infatti a una confutazione puntuale degli argomenti di Grozio, autore che peraltro ammirava profondamente²⁸.

In prima battuta, Selden fornisce una giustificazione storica del dominio sui mari. Essi sono sempre stati l'ambito di esercizio della sovranità di qualche potenza, in particolare dell'Impero romano. La prassi storica giustifica, dunque, il dominio: "la sovranità e il dominio privato del mare sono stati riconosciuti e concessi (*granted*) da storici e altri scrittori quasi in tutte le epoche a principi, popoli e altri"²⁹.

Tuttavia, questa giustificazione non è pienamente convincente. Selden è consapevole che si potrebbe contro-argomentare questa posizione affermando che la continuità di una pratica illegittima non giustifica la pratica in sé, ma è anzi la perpetuazione di un abuso originario. Per questa ragione, egli sviluppa una seconda opzione argomentativa, filosoficamente assai più robusta.

²⁷ Cfr. S. Caruso, *La miglior legge del regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden (1584-1654)*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2001, II, p. 603 e *passim*. Monumentale anche l'opera di G.J. Toomer, *John Selden: a life in scholarship*, 2 voll., Oxford, Oxford University Press, 2009. Per l'accusa di "ideologia" cfr. M. Monterisi, *La libertà dei mari e l'Inghilterra: saggio*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, p. 31.

²⁸ Cfr. R. Tuck, "Grotius and Selden", in J.H. Burns, a cura di, *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 499-529.

²⁹ Il testo, redatto originariamente in latino nel 1635, verrà pubblicato tradotto in inglese nel 1652: J. Selden, *Of the Dominion, or, Ownership of the Sea*, London, Marchamont Needham, 1652; si cita dalla ristampa anastatica: New York, Arno Press, 1972, p. 45. Sul problema dell'uso delle fonti cfr. J. Ziskind, "International Law and Ancient Sources: Grotius and Selden", *The Review of Politics*, 35 (1973), 4, pp. 537-559, *cui adde* A. Berkowitz, "John Selden and the biblical origins of the modern international political system", *Jewish Political Studies Review*, 6 (1994), 1-2, pp. 27-47.



Selden, con grande acume dialettico, rovescia le argomentazioni groziane. Come un judoka sfrutta la forza dell'avversario per atterrarlo, così Selden s'impadronisce degli argomenti di Grozio per giocarglieli contro. O, detto con più precisione, per mostrare che se gli argomenti di Grozio sul dominio valgono, allora è logicamente coerente che debbano valere anche per il mare. La strategia di Selden non consiste insomma nel negare gli argomenti di Grozio, ma nell'applicarli sia alla terra sia al mare, negandone la distinzione ontologica. Grozio aveva dimostrato che, poiché la terra e il mare sono differenti, allora il dispositivo proprietario che si applica sulla prima non può valere sulla seconda; Selden ribalta l'argomento: dal momento che terra e mare non sono ontologicamente differenti, allora vale su entrambi la stessa logica proprietaria. Se Grozio lavora per distinzione spaziale, Selden risponde per analogia.

Vediamo gli argomenti seldeniani. Come detto in precedenza, Grozio individua una prima specificità del mare nella sua fluidità. Ma Selden ha buon gioco nel notare come questa possa essere rilevata anche nel caso dei fiumi. Anch'essi sono fluidi e mobili, tant'è che si potrebbe affermare che essi "non sono altro che mari minori, e il mare stesso (per la sua costituzione fluida) nient'altro che un fiume"³⁰. Poiché ne condivide la medesima struttura materiale, il mare deve poter essere oggetto di appropriazione proprio come il fiume. Per quanto concerne l'impossibilità di tracciare confini, Selden si domanda per quale motivo rive e sponde non possano essere considerati i confini del mare così come lo sono per la terra "fossati, canali, siepi, barriere, file di alberi"³¹. Inoltre, è possibile utilizzare la tecnologia per segnalare confini territoriali anche sulla superficie marittima. Infine, Selden nota che l'argomento dell'inesauribilità dell'ampiezza dello spazio marino è empiricamente falso. Poiché lo spazio marino è fattualmente limitato, l'illimitatezza non può essere fatta valere come condizione per la sua inappropriabilità. Di conseguenza, se la terra può essere oggetto di appropriazione dal momento che è

³⁰ J. Selden, *op. cit.*, p. 130. Si noti però la definizione di mare data da Bartolo come "*collectio aquarum multarum salsarum*" (*De fluminibus*, cit., p. 54), che individua la proprietà dirimente dello spazio marino non nella fluidità bensì nell'*amaritudo*.

³¹ J. Selden, *op. cit.*, p. 135.



limitata ed è dunque possibile empiricamente possederla, la stessa logica deve poter valere per lo spazio marittimo.

I contro-argomenti seldeniani sono molto forti. Nonostante di primo acchito il testo di Selden possa stupire per l'affastellamento di fonti disparate chiamate a giustificare la sua tesi, mentre quello di Grozio ha il profilo asciutto dell'opera chiara e distinta, "c'è più deduzione nel *Mare clausum* che non nel *Mare liberum*"³². Gli argomenti ontologici addotti da Grozio non sembrano in effetti riflettere la struttura autentica dello spazio marino, o quantomeno non riescono a separarlo ontologicamente dalla dimensione tellurica. Proprio sul piano ontologico, nonostante la strabiliante fortuna di cui godrà *Mare liberum*, Grozio non riesce a essere convincente³³.

Ciò che conta in questa sede è riconoscere come, al netto delle differenti posizioni, sia in Grozio sia in Selden la discussione sulla sovranità dei mari venga articolata a partire dalla costituzione materiale della struttura del reale. Nonostante la schermaglia risuoni già nei titoli, filosoficamente i due non sono affatto distanti. In ambo i casi siamo in presenza di una prospettiva giusfilosofica nella quale la possibilità dell'agire politico e della sua legittimazione giuridica deriva dalla materialità dello spazio geografico; entrambi scoprono "la forma e il diritto rilevati sulla *ratio* e sulla spazialità, forti di questa dimensione avvolgente e ordinabile"³⁴. L'ordine spaziale entro il quale si muove il soggetto, insomma, è per entrambi già presente: si tratta di riconoscerlo.

Quest'analisi ci conduce dinnanzi a un vero e proprio bivio. Se il gesto filosofico della modernità cartesiana consiste nell'autofondazione del soggetto, nell'irrelevanza del mondo sul quale la nostra conoscenza potrebbe sempre essere in errore, qui il campo

³² S. Caruso, *op. cit.*, p. 600.

³³ D'altronde, lo stesso Grozio, in una lettera del 20 maggio 1637 indirizzata al giurista tedesco Joachim Camerarius, riconosceva che la prospettiva di *Mare liberum* era viziata dalla giovane età (*Fuit enim meum opus de Mari Libero optimo scriptum in patriam animo, sed aetate juvenili*). Nel *De jure belli ac pacis*, in effetti, Grozio ammetterà la possibilità di esercitare quantomeno giurisdizione sullo spazio marino di competenza statale allo scopo di tutelare l'attività piscatoria, consentire prelievi fiscali e combattere efficacemente la pirateria.

³⁴ B. De Giovanni, *La filosofia e l'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 91.



d'azione preesiste all'agire e ne condiziona la legittimità. Se è vero che nella modernità “non è lo spazio a dar senso alla politica, ma è la politica che dà senso allo spazio”³⁵, questa prima traiettoria del dibattito sulla sovranità dei mari inverte i poli: l'agire si fonda sullo spazio non come mera condizione di possibilità, ma come un vero e proprio indice della legittimità dell'agire. Assumere una concezione monolitica della modernità può condurre a interpretare questa soluzione come anti-moderna o pre-moderna. Oppure, ed è l'opzione interpretativa che prediligiamo, è possibile riconoscere all'interno della tradizione giusfilosofica della modernità un plesso argomentativo che pone la trama dell'essere come condizione di possibilità dell'azione politica e della sua legittimazione giuridica.

3. Paolo Sarpi e la legittimazione del dominio veneziano

La disputa tra Grozio e Selden, al di là dei rispettivi posizionamenti ideologici, eccede la dimensione meramente occasionale degli scritti che abbiamo analizzato. Il suo cuore è di natura strettamente teorica. Qual è la misura dell'agire umano? Cosa fonda la legittimità di un'azione? Al netto delle differenti e antitetiche soluzioni proposte dai due autori, entrambi offrono una risposta ontologica a queste domande. Per entrambi la giustificazione va cercata nella trama dell'essere; la legittimazione giuridica dell'esercizio del potere dipende, per loro, dalla capacità di riconoscere l'autentica struttura ontologica dello spazio marino. Tuttavia, questa non è l'unica strada percorribile per dirimere la questione della sovranità sui mari, e non è l'unica strada percorsa dalla modernità per uscire da questo stallo ontologico.

Nel 1612, pochi anni dopo la pubblicazione di *Mare liberum*, Paolo Sarpi pubblica *Il dominio del Mare Adriatico della Serenissima Repubblica di Venezia*. È opportuno un *caveat* prima di affondare nel testo sarpiano. Quando si parla di Sarpi, incombe il giudizio

³⁵ C. Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 51



fortemente controverso di Giovanni Getto, che ha segnato in profondità la critica. Getto, nella sua interpretazione di Sarpi, ne limitava il patrimonio alla sola dimensione culturale, escludendo qualsiasi apporto innovativo nei campi della filosofia, del diritto, della politica. Polemizzando con la critica ossequiosa che si spendeva nel primo quarto del Novecento nei confronti del Sarpi³⁶, Getto emetteva un pesante verdetto:

la discussione circa il valore del Sarpi come scienziato e come filosofo, che abbiamo risolta con la negazione di una originalità storicamente memorabile del suo pensiero, sia nel campo delle scienze sia in quello della filosofia, ci permette di segnare i limiti della personalità dello scrittore e di dissipare quell'alone di luce retorica che, per esaltarne la figura, finisce con il renderla più sfocata. Il Sarpi, come non è un uomo d'azione, un politico attivo, così non è nemmeno uno scienziato e un filosofo. Egli è soltanto un uomo di vasta e appassionata cultura.³⁷

Nondimeno, vi sono ottime ragioni per respingere il giudizio *tranchant* di Getto. Senza dubbio Sarpi non fu uomo politico, nel senso ch'egli fu costantemente riluttante all'azione; ciò nonostante, come ha notato in uno studio esemplare Federico Chabod, Sarpi era sì uno spirito contemplativo nel senso della sottrazione all'azione concreta nella vita politica, “ma un contemplativo che guarda continuamente al mondo circostante, e vi fruga dentro, e ne segue attentissimo il vario evolversi, sino a tuffarsi poi con inconfondibile passione, nel tumulto delle contese politico-religiose”³⁸. Un'immagine ben diversa da quella del puro erudito rinascimentale che Getto ha tracciato. Insomma, Sarpi, uno degli intelletti giuridici più competenti dell'epoca³⁹, ci restituisce dal vivo il cuore politico delle questioni che funestavano Venezia. E per quanto senza dubbio non

³⁶ Con la decisiva eccezione di Giovanni Gentile, che commenta sprezzante l'immagine di Giovanni Papini in calce all'edizione dei *Pensieri* di un Sarpi precursore dell'empirismo lockiano: G. Gentile, “Recensione a P. Sarpi, *Scritti filosofici inediti*, a cura di G. Papini, Carabba, Lanciano, 2010”, *La critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce*, 8 (1910), pp. 62-65. Si veda sul punto G. Getto, *Paolo Sarpi* (1941), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1967, p. 114, nonché G. Baldin, “Irenista, calvinista, scettico, o ateo nascosto? Il dibattito sulla religione di Paolo Sarpi”, *Etica e politica*, 20 (2018), 3, p. 127.

³⁷ G. Getto, *op. cit.*, pp. 125-126 (nonostante Getto nella prefazione alla seconda edizione richiami le critiche contro la sua interpretazione, questa non muta: cfr. *ivi*, pp. V-VI).

³⁸ F. Chabod, *La politica di Paolo Sarpi*, in *Id.*, *Scritti sul Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1967, p. 470.

³⁹ Lo stesso Grozio riporta un apprezzamento per il *De iure asylorum* di Sarpi: *De iure belli ac pacis*, XX, XXI, 5.



fosse un “filosofo” nel senso moderno del termine, cercò di fornire un’argomentazione quanto più possibile razionale delle questioni che di volta in volta era chiamato a dirimere. Tutto ciò emerge in maniera cristallina nella sua riflessione sulla sovranità dei mari.

Sarpi, nominato consultore della Repubblica il 28 gennaio 1606⁴⁰, fu chiamato a fronteggiare sul terreno del diritto il progressivo acuirsi dell’influenza arciducale, pontificia e spagnola sul Golfo Adriatico: “triplice pretesa, quella ecclesiastica, quella territoriale, quella marittima, accerchiava e avviluppava la Repubblica in una sfrenata voluttà di demolizione”⁴¹. Come giustificare, dinanzi a queste pretese, l’esclusività dell’esercizio del potere sull’Adriatico?

A tal proposito, Sarpi avanza una serie di titoli canonici, ma a essere decisivo per il nostro itinerario è il primo di essi. Il “vero titolo e possesso”, scrive Sarpi, “non è acquistato, ma nato insieme con la Repubblica, conservato e aumentato con la virtù delle armi e stabilito con la consuetudine”⁴². Questo titolo presenta un inedito intreccio di storicità e diritto naturale, per cui il diritto consuetudinario svolge una funzione allo stesso tempo normativa e descrittiva. Sarpi insiste sulla concretezza dell’azione politica veneziana che legittimerebbe il dominio sull’Adriatico. Da ciò procede una interessante teoria del possesso, per la quale esso è giustificato dalla capacità di proteggere uno spazio. Il possesso di una *res*, per essere legittimo, deve dunque coincidere con la capacità di difenderla. In questo quadro, il vero motivo per cui i territori veneziani vanno reputati tali è che la Repubblica ha da sempre promosso la loro difesa e protezione. Il dominio su spazi liberi è sì legittimo per diritto naturale (esso è “nato insieme con la Repubblica”),

⁴⁰ Cfr. C. Vivanti, “Il consultore *in iure*”, in Id., *Quattro lezioni su Paolo Sarpi*, Napoli, Bibliopolis, 2005, con *excursus* biografici importanti. Sulla vita di Sarpi, i volumi citati in precedenza di Getto e Chabod offrono ricostruzioni ancora insuperate. Viceversa, è senz’altro perdibile il volume di S. Baker, *Paolo Sarpi and Venice*, Venezia, Supernova, 2018, che oltre ad avere tratti da libretto di “gossip turistico”, se l’espressione ci viene perdonata, è funestato da errori e refusi.

⁴¹ R. Cessi, *La Repubblica di Venezia e il problema dell’Adriatico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1953, p. 198.

⁴² P. Sarpi, “Dominio del Mare Adriatico della Serenissima Repubblica di Venezia” (1612), in G. Acquaviva, T. Scovazzi a cura di, *Il dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Guido Pace*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 53.



ma deve essere consolidato e potenziato storicamente mediante un esercizio fisico, materiale, concreto del potere su quei territori. Lo *ius primae occupationis*, per essere legittimo, deve essere costantemente riattivato mediante il dominio materiale dello spazio.

La conseguenza fondamentale di tale impostazione teorica è non solo che cade la differenza elementare tra gli spazi, ma soprattutto che essa non è più l'indice di legittimazione giuridica dell'agire politico. "Ogni dominio consta di titolo e possesso"⁴³ significa che la legittimità del dominio non va cercata nella misura dello spazio, ma nel punto in cui il dispositivo giuridico astratto (il titolo) interseca la concretezza dell'esercizio della forza, qualunque sia lo spazio considerato. Un'altra implicazione diretta di questa tesi è la natura anfibia della sovranità: da un lato è assoluta, nel senso che si esercita in maniera esclusiva; dall'altro lato è relativa, nel senso che la sua legittimità dipende dall'esercitarla continuamente. La storia adriatica rappresenta un esempio eccellente di questa duplicità:

l'Imperatore è stato padrone del mondo romano, mentre che ha avuto le forze terrestri da dominarlo; e del mare, mentre che ha avuto le forze marittime per difenderlo e custodirlo. Quando non ha avuto più forze con che tenere e guardare il mare, quello è restato senza padrone e passato poi nel dominio di chi, avendo le forze, ha preso a custodirlo e proteggerlo.⁴⁴

Senza la capacità di protezione data dalle armi, i titoli del sovrano diventano "laschi e cadaverici". Per giustificare il dominio veneziano sull'Adriatico Sarpi descrive dunque una forma di legittimazione del potere che è immanente rispetto al suo esercizio, cosicché la stessa sovranità viene qui "giudicata del tutto autonoma da ogni autorità spirituale terrena"⁴⁵. In questa descrizione del dominio sul mare non vi è alcuna trascendenza rispetto al dominio stesso, che non si fonda né sull'ordine teologico – che legittima tramite il riconoscimento di una trascendenza – né su quello ontologico – che

⁴³ *Ibid.*, p. 66.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 74.

⁴⁵ C. Vivanti, *op. cit.*, p. 77.



legittima tramite il riconoscimento di una misura immanente la struttura stessa della realtà. Data la rilevanza del puro esercizio del potere protettore, la differenziazione tra gli spazi, che Grozio e Selden in quegli stessi anni discutevano animatamente, non risulta altro che “una chimerica separazione”⁴⁶. La questione del potere, insomma, non si interessa più al suo *dove* per concentrarsi sul suo *come*, vale a dire sulle modalità concrete e materiali del suo esercizio.

4. La dottrina della palla di cannone

In un denso passaggio della *Dottrina del diritto*, Kant faceva il punto del dibattito sulla sovranità dei mari:

se si solleva ora la questione: “Fin dove si estende l’autorizzazione della presa di possesso di un suolo?”, io rispondo: sin dove arriva la facoltà di averlo in proprio potere, vale a dire sin dove può difenderlo colui che vuole appropriarsene; come se il suolo stesso dicesse: – Se voi non potete proteggermi, non potete neanche dominarmi. – E in questo modo dovrebbe anche essere risolta la questione intorno al mare *libero* o *chiuso*.⁴⁷

La soluzione della *querelle*, che Kant individuava nell’embricarsi di protezione e possesso, era legata alla cosiddetta dottrina della palla di cannone, che rappresenta a tutti gli effetti il punto finale della *bataille des livres*: “vicino alla costa di un paese che appartiene di già a un certo Stato, nessuno può nella zona di tiro dei cannoni dedicarsi alla pesca, né estrarre ambra gialla dal fondo del mare, e simili”⁴⁸.

Ad avanzare tale soluzione era stato Cornelius van Bynkershoek, celebre giurista olandese del XVIII secolo, nella *De dominio maris dissertatio*. Lo scopo di quest’opera cruciale per il diritto marittimo, redatta nel 1703, era la delimitazione del mare territoriale immediatamente adiacente la costa. Opere precedenti, come ad esempio il *De iure*

⁴⁶ P. Sarpi, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁷ I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, Königsberg, Nicolovius, 1797, trad. it. *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in Id., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, UTET, 2010, p. 446.

⁴⁸ *Ibid.*



maritimo et navali di Loccenio e il fondamentale *De Jure Naturae et Gentium* di Pufendorf, avevano sottolineato l'importanza di garantire a ogni potenza la possibilità di proteggersi dalle incursioni piratesche esercitando un dominio sullo spazio marino di pertinenza. Ma mancava in queste riflessioni una definizione chiara di cosa intendere con "mare territoriale". Inoltre, le soluzioni fino a quel momento tentate per individuare l'estensione del mare territoriale erano altamente insoddisfacenti. Si trattava di variazioni sul tema della teoria bartoliana richiamata in precedenza, che di questa scontavano l'insostenibile arbitrio. La teoria della linea dell'orizzonte, ad esempio, riconosceva al sovrano il dominio su tutto il territorio visibile a occhio nudo dalla costa⁴⁹. Ma come definire oggettivamente le condizioni di visibilità? I trabocchetti giuridici potevano pericolosamente moltiplicarsi fino all'ipotesi di un re cieco che, per questo, non avrebbe potuto in alcun modo giustificare il dominio sul mare territoriale. Tutte le proposte di tal fatta mancavano dell'oggettività necessaria per giustificarle ragionevolmente e renderle normativamente efficaci, come lo stesso Bynkershoek rilevava nelle *Quaestiones Juris Publici*. Poiché criteri come quello della linea dell'orizzonte dipendevano dalle capacità dell'osservatore e dalle condizioni ambientali, non era in alcun modo possibile utilizzarli per fornire una misura oggettiva dell'estensione del mare territoriale.

All'epoca della stesura del *Dominio maris*, Bynkershoek era un apprezzatissimo giudice presso la Suprema Corte d'Appello olandese. Lo scopo dell'intero trattato potrebbe essere sintetizzato nella "delimitazione del mare territoriale immediatamente adiacente la costa"⁵⁰. L'argomentazione che conduce alla definizione di tale delimitazione si cristallizza in una formula che restituisce, apoditticamente e lapidariamente, l'incrocio fra la determinazione oggettiva dell'estensione spaziale del territorio sovrano e la capacità di difenderlo concretamente: *potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis*. Nelle *Quaestiones Juris Publici*, questo principio verrà declinato con

⁴⁹ Il rovescio di questa dottrina è il cosiddetto *land-kenning*, introdotto in area scozzese, per cui lo spazio d'interdizione piscatoria a navi straniere coincideva con le acque da cui si poteva vedere terra prendendo come punto d'osservazione l'albero maestro della nave.

⁵⁰ Th. Fulton, *The Sovereignty of the Sea* (1911), New York, Kraus Reprint Co., 1976, p. 555.



una terminologia leggermente differente, mantenendone in ogni caso inalterato il nucleo teorico: *imperium terrae finitur, ubi finitur armorum vis*.

Bynkershoek riassume dunque in una breve formula, quasi un brocardo giusfilosofico, un dibattito secolare, tentando di risolvere definitivamente il problema dell'arbitrarietà della delimitazione spaziale del potere. Se la cifra ultima della possibilità di esercitare legittimamente il potere sovrano su uno spazio risiede nella capacità di difenderlo, allora l'area di competenza di una potenza sovrana non può che coincidere con l'ampiezza massima raggiungibile mediante l'uso dell'artiglieria, lo strumento difensivo per eccellenza del XVIII secolo. La dottrina della palla di cannone deriva da questa *consecutio logica*.

Alcuni passaggi del diagramma teorico tracciato da Bynkershoek meritano un approfondimento. Per formulare la dottrina della palla di cannone, Bynkershoek sviluppa un celebre passo del *Digesto*, laddove si afferma che “non si può possedere una parte incerta di una cosa” (XLI, II, §2). La proprietà non si dà mai su una superficie indeterminata, ma sempre su estensioni spazialmente qualificate con precisione; il problema, insomma, consiste nel determinare “su quale estensione si debba intendere la proprietà del mare”⁵¹. Il problema non è più capire *quanto* potere esercitare, ma *fin dove*. Com'è stato giustamente notato, questa necessità teorica rispondeva a una precisa esigenza politica:

[I]e pretese al controllo della navigazione su interi mari e oceani, seppure occasionalmente fatte valere rispetto ad acque di limitata estensione (come l'Adriatico), non poterono essere eseguite in maniera effettiva e costante. Soltanto in una limitata fascia d'acque costiere era possibile dare applicazione a misure relative a specifiche attività e interessi, come l'esercizio della pesca o la tutela della neutralità da atti di belligeranza. Questo spiega perché la questione che venne ad essere prevalentemente discussa riguardasse non tanto la libertà o

⁵¹ C. van Bynkershoek, *De dominio maris dissertatio* (1703), in Id., *Opera minora*, La Haye, Apud Joannem van Kerckhem, 1744, p. 362.



l'occupazione del mare in astratto considerato, quanto l'estensione concreta dello spazio marino sul quale lo Stato costiero potesse esercitare la sua sovranità.⁵²

A tale esigenza Bynkershoek risponde anzitutto con una precisa teoria del possesso, di matrice esplicitamente romanistica. Inoltre, egli fa riferimento a un altro celebre luogo del *Digesto*, nel quale vengono saldati esercizio della proprietà e intenzionalità del possessore: “si acquista il possesso col corpo e coll’animo; e non basta il corpo senza l’animo, né questo senza quello” (XLI, II, §1). In questo quadro teorico, l’autorità statale sovrana, accompagnata dalla volontà di possesso, deve necessariamente esercitarsi su uno spazio definito e limitato. Non può essere però la natura dello spazio a determinare il campo di possibilità del soggetto sovrano, poiché ciò non permetterebbe di normare il conflitto fra le diverse potenze per il dominio su un territorio. L’ontologia politica scompare a questo punto dall’orizzonte di senso della razionalità giusfilosofica tardo moderna, poiché non è più l’esercizio del potere a essere funzione dello spazio, ma lo spazio a essere funzione del potere.

Se si analizza la descrizione che Bynkershoek offre della dottrina della palla di cannone, la prospettiva geometrico-politica emerge nitidamente: “appare del tutto giusto che la potestà della terra si estenda fin dove arriva la gittata dei cannoni, cioè fino al punto in cui sembra che *tanto comandiamo quanto possediamo*”⁵³. Il mare territoriale, dunque, è quell’estensione di spazio marino sulla quale è possibile esercitare legittimamente il potere perché “si è in grado di dominarla a partire dalla terra”⁵⁴. Nella dottrina di Bynkershoek è insomma possibile rinvenire una concezione radicalmente fisica del potere, nella quale è il soggetto politico a determinare fin dove può esercitarlo: circolarmente, fino al punto in cui è in grado di farlo.

⁵² T. Scovazzi, *Libertà o dominio nell’evoluzione del diritto del mare*, in G. Acquaviva, T. Scovazzi, *op. cit.*, p. 33.

⁵³ C. van Bynkershoek, *op. cit.*, p. 364 (corsivo mio).

⁵⁴ *Ibid.*, p. 365.



Nondimeno, anche la dottrina di Bynkershoek si esponeva a una ragguardevole serie di critiche, che ne minava la pretesa di oggettività. Lo stesso Kant vedeva nell'indeterminatezza dell'estensione spaziale un punto debole della sua teoria, tanto da riconoscerlo come "uno dei più difficili a risolversi"⁵⁵. Per esempio: come si misura il punto esatto fin dove può giungere una palla di cannone? La gittata ovviamente è condizionata da circostanze esterne la gittata stessa, ad esempio da condizioni climatiche favorevoli o meno. E ancora: la dottrina deve essere abbastanza flessibile da potersi adeguare alle condizioni storico-materiali della tecnologia bellica, oppure è necessario fissare un criterio unico diacronicamente valido? Il punto problematico della dottrina di Bynkershoek, nonostante l'apparente solidità teorica, è che difettava in applicazione pratica. Uno dei massimi esperti di storia del diritto marittimo individua proprio nel condizionamento ambientale e nella diacronia i punti oggettivamente deboli della dottrina della palla di cannone:

non era chiaro se il limite del mare territoriale dovesse progressivamente aumentare, in dipendenza dei miglioramenti della scienza balistica. Neppure era chiaro se andasse presa in considerazione la gittata delle artiglierie effettivamente piazzate sulla costa o occorresse tener conto del raggio che in astratto (e indipendentemente dall'effettiva esistenza di artiglieri nel caso specifico) i cannoni potevano coprire.⁵⁶

Una soluzione che avrebbe fissato in maniera definitiva l'estensione del mare territoriale fu proposta da Ferdinando Galiani nell'opera *De' Doveri de' Principi neutrali verso i Principi e di questi verso i neutrali*, pubblicata anonima nel 1782⁵⁷. Il *De' Doveri*, nelle intenzioni dell'autore, avrebbe dovuto fornire ai principi una serie di principi etici e politici su come comportarsi in caso di guerra. Lo scopo era quello di fondare una sorta di etica minima della guerra, emancipata dalle contingenze storiche. All'interno di questa

⁵⁵ I. Kant, *op. cit.*, p. 448.

⁵⁶ T. Scovazzi, *op. cit.*, p. 35.

⁵⁷ Sull'importanza di Galiani per il dibattito sulla sovranità dei mari si veda T. Scovazzi, "The Frontier in the Historical Development of the International Law of the Sea", in R. Barnes, R. Long, a cura di, *Frontiers in International Environmental Law: Oceans and Climate Challenges. Essays in Honor of David Freestone*, Leiden, Brill, 2021, pp. 224-225.



cornice, Galiani dedica un capitolo del suo trattato al tema della guerra in mare, ricollegandosi così al dibattito seicentesco sulla sovranità o libertà dello spazio marino. La disputa tra Grozio e Selden viene degradata a poco più di un inutile chiacchiericcio: chi legge il trattato, scrive Galiani, “troverà anche la naturale soluzione delle celebri, ostinate ed oggimai tediose, questioni sul dominio o libertà del mare e delle navigazioni, trattate dagli illustri Grozio e Seldeno e da’ loro seguaci, per prurito di far grossissimi libri sopra controversie”⁵⁸.

Terra e mare sono ovviamente elementi radicalmente differenti, ognuno con una relativa e specifica determinazione materiale. Nondimeno, dal riconoscimento di tale differenza non procede in alcun modo tutta la panoplia di argomenti che la *bataille des livres* ha introdotto per dirimere la questione. Il problema in realtà è “facile a decidersi in pochissime parole”⁵⁹. Anche per Galiani, così come per Bynkershoek prima e per Kant poi, l’estensione spaziale della sovranità coincide perfettamente con l’estensione della capacità fisica di controllo e amministrazione di un territorio. La dottrina di Bynkershoek deve semplicemente essere completata in modo da assicurare una stabilità e continuità diacronica al limite spaziale di esercizio del potere. Galiani fissa tale limite nella misura di tre miglia, equivalenti la massima gittata che intorno alla fine del XVIII secolo poteva essere percorsa da una palla di cannone in condizioni ambientali e climatiche ottimali:

[m]i parrebbe peraltro ragionevole che, senza attendere a vedere se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta taluna torre o batteria, e di qual calibro di cannoni la tenga montata, si determinasse, fissamente e da per tutto, la distanza di tre miglia dalla terra, come quella che sicuramente è la maggiore ove, colla forza della polvere finora conosciuta, si possa spingere una palla o una bomba.⁶⁰

Tra Galiani e le teorie di Bartolo o Baldo, per quanto tutte volte a stabilire una distanza fissa per l’esercizio del potere sovrano, a mutare non è semplicemente

⁵⁸ F. Galiani, *Dei doveri dei principi neutrali* (1782), a cura di G.M. Monti, Bologna, Zanichelli, 1942, p. 316.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, p. 323.



l'estensione spaziale su cui il potere può legittimamente insistere, bensì le ragioni teoriche che legittimano le differenti proposte. Ciò che intercorre tra le due concezioni è l'affermarsi dell'idea moderna di un soggetto in grado di mediare razionalmente il proprio agire nello spazio. In questa immagine pienamente moderna del soggetto, lo spazio cessa di essere misura intrinseca della politica e si apre alla concreta storicità dell'agire umano, alla capacità di plasmare il mondo ordinandolo, ma anche alle relazioni di potere che questo implica.

Il lungo dibattito sulla sovranità dei mari lascia allora emergere due diagrammi teorici fondamentali che potremmo così sintetizzare: nel primo, ontologico-politico, il potere è funzione dello spazio; nel secondo, geometrico-politico, lo spazio è funzione del potere. La razionalità moderna, un tentativo di messa in forma del disordine a partire dall'autonomia del soggetto agente, si svilupperà pienamente in coerenza con il secondo diagramma individuato. Il quale, tuttavia, non è autonomo per quanto concerne la storia delle dottrine, ma si produce, come abbiamo visto, in un movimento reattivo rispetto all'idea di uno spazio ontologicamente definito quale misura dell'agire.

5. Conclusioni

Soprattutto a partire dall'opera capitale di Schmitt consacrata al *nomos* della terra, in molti hanno riconosciuto nel dibattito moderno sui mari una prospettiva privilegiata per rendere maggiormente intelleggibili alcune dinamiche che attraversano la nostra epoca. La peculiarità dello spazio marittimo, con la sua inquietante fluidità che già Lucrezio tematizzava nel proemio al II libro del *De rerum natura* mediante la celebre immagine del naufragio con spettatore⁶¹, ha in effetti prodotto dei veri e propri paradigmi a partire

⁶¹ Lucrezio, *De rerum natura*, trad. it. *La natura*, Milano, Garzanti, 2000, p. 65. Quasi di maniera rimandare, per l'interpretazione di questo *tòpos* della filosofia occidentale, a H. Blumenberg, *Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinmetapher*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979, trad. it. *Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell'esistenza*, Bologna, il Mulino, 1985.



dai quali leggere gli sviluppi contemporanei delle relazioni internazionali. L'esempio principe in tal senso è dato probabilmente dalla figura del pirata, la cui natura, intrattenibile all'interno delle logiche statali, innerva tutt'oggi forme possibili di categorizzazione del nemico e mostra la dimensione conflittuale dell'ordinamento giuridico. A tal proposito, Daniel Heller-Roazen si è spinto a parlare di un vero e proprio paradigma piratico, che prende le mosse dal Cicerone del *De officiis*, si stabilizza in età moderna con l'epoca della pirateria e giunge fino ai giorni nostri per definire quelle figure dell'ostilità, come ad esempio il terrorista, che rimangono al di fuori della logica giuridica⁶².

Anche questioni apparentemente più algide, come l'estensione del mare territoriale, vero e proprio *floruit* della *bataille des livres*, possono avere ripercussioni empirico-politiche di portata epocale. Si pensi, a titolo d'esempio, a quanto sia rilevante la questione dei confini in alto mare per quanto concerne la gestione dei copiosi flussi migratori via mare che interessano il mar Mediterraneo⁶³. Quella che appare, a ottimo titolo, come una battaglia morale, può essere anche forse combattuta con le armi della filosofia politica e del diritto.

Senza dubbio l'analitica dello spazio marino può offrire, ben al di là della metafora fortunata (ma a tratti fuorviante) di Zygmunt Bauman del mondo "liquido", strumenti per

⁶² Cfr. D. Heller-Roazen, *The Enemy of All. Piracy and the Law of Nations*, New York, Zone Books, 2009, trad. it. *Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni*, Macerata, Quodlibet, 2010. Sulla scia del volume di Heller-Roazen si veda anche A. Policante, *The Pirate Myth: Genealogies of an Imperial Concept*, London, Taylor & Francis Ltd, 2015; per un approccio schiettamente giusfilosofico si veda l'informatissimo volume di F. Ruschi, *Il mare, il pirata, il diritto. Una ricerca di filosofia del diritto internazionale*, Pisa, Pacini, 2020.

⁶³ Importanti riferimenti alla questione della determinazione dei limiti esterni del mare territoriale erano già presenti in U. Leanza, "Il Mediterraneo, bacino semi-chiuso e bacino di transito: delimitazioni dei suoi spazi marini e loro conseguenze", in Id., *Nuovi saggi di diritto del mare*, Torino, Giappichelli, 1988. Alcuni esempi recenti, come ad esempio il caso di Carola Rackete, hanno mostrato che la dimensione etica della tutela e protezione dei migranti via mare non può non incrociare la questione giuridica della legislazione marittima e del codice della navigazione. La letteratura sul tema è comunque ampia; si veda, *ex multis*, C. Heller, L. Pezzani, "Liquid Traces: Investigating the Deaths of Migrants at the EU's Maritime Frontier", in N. De Genova, a cura di, *The Borders of "Europe": Autonomy of Migration, Tactics of Bordering*, Durham, Duke University Press, 2017, pp. 95-119.



rendere maggiormente intelleggibili le dinamiche che segnano l'epoca contemporanea. La narrazione geopolitica sui mari e in particolare sugli oceani è ancora ampiamente debitrice del dibattito giusfilosofico messo a tema in queste pagine⁶⁴. Le domande aperte nella contesa libresca sulla sovranità del mare sono, insomma, ancora attualissime.

Al di là dei molti usi possibili della riflessione sul mare, abbiamo cercato di cogliere qui una prospettiva che incrociasse la questione “storica” con quella teorica relativa all'analisi del potere. In chiusura è anche opportuno rilevare come il mare, a partire proprio dalla *bataille des livres*, abbia subito un processo di vera e propria costruzione sociale. Il mare ha una dimensione “storica” nel senso che è possibile ricostruire una storia delle sue immagini, delle riflessioni che ha prodotto, di come gli esseri umani ne hanno fatto la posta in gioco del loro agire⁶⁵. Nel caso del dibattito sulla sovranità dei mari, questo processo di costruzione dell'“oggetto sociale” mare trasforma lo spazio in un oggetto di potere, lo rappresenta discorsivamente in modo tale da trasformarlo da spazio naturale a luogo di contesa politico-giuridica.

In un'epoca compiutamente globalizzata, il problema della *governance* degli oceani e degli spazi marini si pone in maniera dirimente. Come pensare questi spazi al di fuori della loro dimensione puramente “naturale”? Se gli spazi marini sono appendici degli spazi statali “tellurici”, la riconfigurazione di questi in entità sovranazionali quali conseguenze può comportare sulla considerazione politico-giuridica di quelli? Sono problemi aperti proprio perché a essere in continuo mutamento sono le condizioni storico-politiche da cui si generano.

La filosofia politico-giuridica del XX secolo si è dimostrata assai sensibile al tema. Nonostante Schmitt venga a giusto titolo considerato il filosofo “talassico” del

⁶⁴ Cfr. C. Germon-Duret, B. Germond, “Ocean Governance and Maritime Security in a Peaceful Environment: The Case of European Union”, *Marine Policy*, 66 (2016), pp. 124-131.

⁶⁵ Cfr. P.E. Steinberg, *The Social Construction of the Ocean*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; J. Mack, *The Sea: A Cultural History*, London, Reaktion Books, 2011; T. Cusack, a cura di, *Framing the ocean, 1700 to the present: envisaging the sea as social space*, Farnham, Ashgate Publishing Limited, 2014.



Novecento, il mare è stato oggetto d'indagine anche per altri autori. Basti pensare ad Hans Kelsen, che nella *General Theory of Law and State* del 1945 certo non poteva dimenticare le questioni lasciate aperte dal mare territoriale e dalla libertà dell'alto mare, riconosciuta dal giurista austriaco come “uno dei principi fondamentali del diritto internazionale generale”⁶⁶; o al filosofo francese Julien Freund e alla sua talassopolitica, dove la questione della sovranità del mare s'intrecciava con l'analisi dello sviluppo tecnologico e i suoi usi bellici⁶⁷. Per tutti questi autori il diritto è una delle prospettive privilegiate per confrontarsi con la questione del dominio esercitato sul mare, poiché in quanto “scienza” e “pratica” è chiamato a “mettere in forma” il potere, e cioè a giustificarlo al di là del suo semplice esercizio. Oppure, ed è l'altra strada percorribile, a decostruire la legittimità del suo ricorso. A dimostrazione, una volta di più, che una teoria politica che prescindesse dalla riflessione giuridica sul potere non potrebbe ch'essere mutila.

È giunto il momento di ricapitolare. Abbiamo visto come alcune traiettorie del diritto moderno si siano confrontate con la questione della natura fondativa dell'esercizio del potere, cercando modalità argomentative per mediarla. La *bataille des livres* mostra che in età moderna si articola, a partire proprio dalla natura dello spazio marino, una duplice strategia argomentativa. Da un lato, un paradigma ontologico-politico, che abbiamo tracciato a partire da Grozio e Selden, che rinviene nella trama dell'essere la fondazione della legittimità dell'agire politico; dall'altro lato, un paradigma geometrico-politico, individuato in Sarpi e che ha il suo apice in Bynkershoek, che fa della natura storica dell'agire umano la fonte di legittimazione del suo esercizio di dominio. Questo secondo paradigma culmina nella massima bynkershoekiana *ubi finitur armorum vis*, dove ad articolarsi sono il titolo di possesso e la capacità di esercitare fisicamente e concretamente il potere.

⁶⁶ H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945, trad. it. *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Edizioni di Comunità, 1963, p. 216.

⁶⁷ Cfr. E.C. Sferrazza Papa, “Topolitiche del conflitto. A partire dalla traduzione italiana di *La thalassopolitique* di Julien Freund”, *Rivista di Politica*, 9 (2018), 2, pp. 21-35.



Al di là della ricostruzione storico-teorica che qui abbiamo proposto, emerge da questo dibattito la necessità di interrogare lo spazio marino quale terreno conflittuale di scontro tra interessi differenti. Questa è l’eredità che il dibattito sulla sovranità dei mari consegna, al termine della sua avventura, all’epoca contemporanea.

Ernesto C. Sferrazza Papa
Università degli Studi di Torino
ernesto.sferrazzapapa@unito.it